

Bruxelles, 1º marzo 2022 (OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:** 2020/0262(COD)

6445/22 ADD 2 REV 2

**CODEC 194 SOC 95 EMPL 61 SAN 108** 

## **NOTA PUNTO "I/A"**

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (prima lettura)
	- Adozione dell'atto legislativo
	= Dichiarazioni

## Dichiarazione della Commissione - Medicinali pericolosi

La Commissione sottolinea l'importanza di proteggere i lavoratori dagli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione professionale a determinati medicinali pericolosi.

A tale riguardo, si riconosce che determinati medicinali pericolosi contenenti una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE.

6445/22 ADD 2 REV 2 fra/sp **GIP.INST** 

## Dichiarazione della Commissione - Piano d'azione e proposte legislative

Gli obblighi imposti alla Commissione dall'articolo 18 bis, terzo comma, per quanto riguarda la presentazione di un piano d'azione e la presentazione di una proposta legislativa non possono essere in contrasto con le prerogative istituzionali della Commissione e il suo diritto di iniziativa che derivano direttamente dai trattati.

L'articolo 18 bis, terzo comma, fa riferimento all'articolo 16 della direttiva 2004/37/CE, che stabilisce l'obbligo di fissare valori limite sulla base dell'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, per tutte le sostanze per cui ciò è possibile. Nell'attuare tale disposizione, la Commissione è inoltre invitata a presentare il piano d'azione di cui all'articolo 18 bis, terzo comma. Per motivi di trasparenza, tale piano d'azione consisterà in un elenco delle prossime 25 sostanze nuove o rivedute che dovranno essere sottoposte a valutazione scientifica. Le valutazioni delle sostanze elencate faranno parte della procedura stabilita, come pure la consultazione delle parti sociali, il parere del CCSS e la valutazione d'impatto per preparare a tempo debito le proposte legislative necessarie.

## Dichiarazione di Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia e Ungheria

Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia e Ungheria sostengono qualsiasi misura volta a migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori. In tale contesto sono accolti con favore i progressi compiuti non solo nella fissazione di nuovi e più rigorosi valori limite per gli agenti cancerogeni, ma anche nell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Tuttavia, è deplorevole che tali modifiche sostanziali siano state apportate senza coinvolgere il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Sarebbe stato auspicabile analizzare nel dettaglio quale articolo o disposizione dovrebbe applicarsi o meno alle sostanze tossiche per la riproduzione. Ciò vale in particolare per le prescrizioni minime in materia di sorveglianza sanitaria.

6445/22 ADD 2 REV 2 fra/sp 2 GIP.INST